

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 62

**Annullamento del D.P.G.R. n. 44 del 15.4.2014 avente ad oggetto: "Comunita' montana Valle del Cervo - La Bursch. Nomina del Commissario (artt. 12 e 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014 - art. 3 l.r. 3/2014)".**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 12 della l.r. 11/2012, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali) a norma dei quali, trascorso il termine di centosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 28 settembre 2012, il Presidente della Giunta regionale deve provvedere, ai sensi dell'articolo 14 della stessa, alla nomina di un Commissario per ciascuna delle comunità montane che non ricadono nel disposto dell'articolo 12, comma 4 della medesima legge;

Rilevato che l'articolo 12, comma 4 della l.r. 11/2012 è riferito all'ipotesi in cui tutti i comuni della comunità montana abbiano deliberato di costituirsi in un'unica unione montana, nei termini previsti dal comma 3 della stessa norma;

Considerato che, dalla documentazione agli atti della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, per la comunità montana delle Valli del Cervo – La Bursch a tale data non si era verificata la fattispecie prevista dall'articolo 12, comma 4 della l.r. 11/2012;

Visto il D.P.G.R. n. 44 del 15 aprile 2014, con il quale è stato conseguentemente nominato il Commissario previsto dagli articoli 12 e 14 della l.r. 11/2012 per la Comunità montana Valle del Cervo – La Bursch;

Viste le Delibere dei Consigli comunali recanti "Costituzione dell'Unione Montana di Comuni denominata "Unione montana Valle del Cervo – La Bursch". Approvazione atto costitutivo e Statuto", adottate da tutti i Comuni facenti parte della comunità montana Valle del Cervo – La Bursch, ovvero:

- Comune di Andorno Micca, Delibera n. 6 del 14.4.2014;
- Comune di Campiglia Cervo, Delibera n. 7 del 9.4.2014;
- Comune di Miagliano, Delibera n. 3 del 24.3.2014;
- Comune di Piedicavallo, Delibera n. 6 del 3.4.2014;
- Comune di Pralungo, Delibera n. 3 del 2.4.2014;
- Comune di Quittengo, Delibera n. 3 dell'8.4.2014;
- Comune di Ronco Biellese, Delibera n. 3 dell'8.4.2014;
- Comune di Rosazza, Delibera n. 8 del 14.4.2014;
- Comune di Sagliano Micca, Delibera n. 2 del 7.4.2014;
- Comune di San Paolo Cervo, Delibera n. 2 del 2.4.2014;
- Comune di Tavigliano, Delibera n. 7 dell'11.4.2014;
- Comune di Ternengo, Delibera n. 11 del 9.4.2014;
- Comune di Tollegno, Delibera n. 14 del 14.4.2014;
- Comune di Zumaglia, Delibera n. 2 del 7.4.2014;

Rilevato che i Comuni facenti parte della Comunità montana Valle del Cervo – La Bursch hanno completato la trasmissione della documentazione di cui sopra, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, il 15 aprile 2014, data di assunzione del D.P.G.R. già menzionato;

Dato atto che il raggiungimento dell'assenso di tutti i comuni della comunità montana alla costituzione di un'unica unione montana integra la fattispecie prevista dall'articolo 12, comma 4, della l.r. 11/2012, sia pure al di fuori dei termini previsti dalla medesima norma, e che la comunità montana Valle del Cervo – La Bursch, in virtù della stessa norma, non deve dunque essere oggetto di commissariamento;

Ritenuto pertanto di annullare il D.P.G.R. n. 44 del 15.4.2014, recante la nomina del Commissario previsto dagli articoli 12 e 14 della l.r. 11/2012 e dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) per la Comunità montana Valle del Cervo – La Bursch;

*decreta*

Il D.P.G.R. n. 44 del 15.4.2014 avente ad oggetto: “Comunità Montana Valle del Cervo – La Bursch. Nomina del Commissario (artt. 12 e 14 L.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014 – art. 3 l.r. 3/2014)” è annullato. Con la pubblicazione del presente atto, comunque notificato alla Comunità montana Valle del Cervo – La Bursch e al Commissario già per la stessa nominato, vengono meno tutti gli effetti già prodotti dal D.P.G.R. n. 44 del 15.4.2014 fin dalla data di assunzione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012.

Roberto Cota